



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta*  
*Area I.I - Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali*  
*e referendarie*

Caltanissetta, data del protocollo

Fascicolo n. 548/2026

- AI Signori Sindaci e ai Sig.ri Commissari straordinari  
AI Signori Segretari Comunali  
AI Signori Dirigenti e Responsabili Uffici Elettorali dei Comuni di  
**BOMPENSIERE**  
**MUSSOMELI**  
**S. CATERINA V.SA**  
**SERRADIFALCO**  
**SUTERA**  
**VALLELUNGA PRATAMENO**  
**VILLALBA**
- AI Signori Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali presso i Comuni di  
**MUSSOMELI**  
**S. CATERINA V.SA**  
**SAN CATALDO**
- AI Sig. Questore di  
**CALTANISSETTA**
- AL Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di  
**CALTANISSETTA**
- AL Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di  
**CALTANISSETTA**
- AI Signori rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici della provincia di  
**CALTANISSETTA**

OGGETTO: Elezioni amministrative 2026 - **Propaganda elettorale e comunicazione politica.**

Le norme in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica sono, com'è noto, dettate dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge del 24 aprile 1975, n. 130 e dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28 e delle loro successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina della materia è volta a garantire la *par condicio* tra le forze politiche presenti nel territorio e tra i candidati che partecipano alle competizioni elettorali, consentendo una adeguata pubblicità delle idee e dei programmi e la formazione di un libero convincimento degli elettori i



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta*  
*Area I.I - Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali*  
*e referendarie*

quali, nella giornata precedente e durante le operazioni di voto, non possono più essere raggiunti da forme di propaganda pubblica.

Premesso quanto sopra, la legge stabilisce;

- dal 15° giorno precedente quello della votazione, il divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (art. 8, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28).
- dalle ore 24,00 del 2° giorno precedente quello della votazione, la fine delle facoltà di tenere comizi, riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta (art. 9, legge n. 212/1956 e successive modifiche).
- nei giorni destinati alla votazione, il divieto di ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, secondo comma, legge n. 212/1956 e successive modifiche).

Ciò premesso, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, si rende noto che la Regione Siciliana - Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali - Servizio 5°, giusta circolare n. 5746 dello scorso 2 aprile, ha ritenuto opportuno richiamare sinteticamente le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, che, di seguito, si riportano.

**A. Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Le giunte comunali, dal 33° al 30° giorno precedente quello della votazione (nella circostanza, da **martedì 21 aprile 2026 a venerdì 24 aprile 2026**), stabiliscono e delimitano - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati.

**Le giunte comunali dovranno provvedere alla ripartizione degli spazi in tante sezioni quante sono le liste che partecipano alle competizioni elettorali, entro i due giorni successivi alla ricezione delle liste ammesse.**

Pertanto, le Sottocommissioni elettorali circondariali, per i profili di rispettiva competenza, non appena definite le liste ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, dovranno comunicare prontamente tali dati ai Sindaci dei comuni interessati, al fine di consentire alle Giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti.

Al riguardo, si rimane in attesa dell'acquisizione delle relative delibere.

**B. Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **venerdì 24 aprile 2026**, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caltanissetta*  
*Area I.I - Raccordo e collaborazione con gli enti locali, consultazioni elettorali*  
*e referendarie*

Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

**C. Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 24 aprile 2026**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

**D. Uso dei locali comunali (art. 19, comma 1, art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)**

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

IL PREFETTO  
Messina

Vice Prefetto aggiunto  
(Fianchetto)